



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1001 del 2026, proposto da
Compagnia della Bellezza S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Maria Merlino e Alberto Maria Grasso, con
domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio
fisico *ex lege* presso la Segreteria della Sezione, Via Butera n. 6;

contro

Regione Siciliana Assessorato Regionale Alle Attività Produttive, Regione Siciliana
Dipartimento Regionale Attività Produttive in persona dei rispettivi legali
rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e
domicilio fisico *ex lege* presso la sua sede in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182;

nei confronti

Just Sicily S.r.l.S, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- DEL DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 25/2/2026 N. 507, DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICO DI SOSTEGNO ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (AZIONE 1.2.2);
 - DEL D.D.G. 12/11/2025 N. 3125, DI MODIFICA DEI COMMI 2 E 5 DELL'ARTICOLO 4.1 DELL'AVVISO PUBBLICO;
 - DEL D.D.G. 12/12/2025 N. 3586, DI CHIUSURA ANTICIPATA CON APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE;
 - DEL DINIEGO SULL'ISTANZA DI AUTOTUTELA FORMULATA IL 25/2/2026;
 - DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO E CONSEQUENZIALE.
- approva-to con D.D.G. n. 2175 del 05/08/2025 e s.m.i., (Doc. 4);
- del diniego Prot. n. 6874 del 25/02/2026 all'istanza di autotutela avanzata dalla società ricorrente (Doc. 6);
- e di ogni altro atto presupposto e consequenziale dal quale la ricorrente possa subire pregiudizio alla propria sfera giuridica e di cui non abbia conoscenza;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Assessorato Regionale Alle Attività Produttive e di Regione Siciliana Dipartimento Regionale Attività Produttive;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

- che è riscontrabile il *fumus boni iuris* del gravame, apparendo fondata la censura di irragionevolezza della clausola dell'Avviso (art. 4.1) così come modificata dal DDG 12/11/2025 n. 3125;

- che la novella introdotta dall'amministrazione, nell'integrare le previsioni precedenti, incide radicalmente sull'unico criterio dapprima valorizzato, fondato sul rapporto MOL/investimenti, e sancisce la preminenza del criterio cronologico (l'ammissione alla fase istruttoria resta infatti condizionata alla non prevedibile capienza dello stanziamento al momento di presentazione della domanda);

- che le originarie regole che presidiavano il raffronto comparativo individuavano un criterio maggiormente evoluto, in quanto ispirato a canoni di efficienza economica, rispetto a quello dell'ordine temporale delle istanze;

Evidenziato:

- che risulta illogica, oltre che immotivata, la commistione delineata *ex post*, tra l'altro accompagnata dalle indicazioni tranquillizzanti (e dunque fuorvianti) della FAQ 19, che invitava i concorrenti a non affrettarsi per inserire le domande telematiche, quando nella realtà il rischio di esaurimento del *plafond* finanziario era del tutto indeterminato e sfuggente, in quanto ancorato al numero delle domande via via pervenute e all'ammontare degli importi;

- che il sovvertimento “in corsa” del criterio principale lede i principi di buon andamento ed efficienza, ritrovandosi l’esponente in posizione non utile per soli 15 minuti (l’istanza è stata inoltrata il 4/12/2025 alle 13:57 quando la soglia era stata raggiunta alle 13:42);

- che l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella scelta delle norme che presidiano la selezione incontra i limiti dell’auto-vincolo, dell’affidamento, nonché della congruità e coerenza di un eventuale *revirement*, che nella fattispecie determina la regressione della procedura a un parametro meno efficiente e premiante dei progetti di maggior pregio economico-finanziario;

Considerato:

- che, su conforme istanza dell’esponente, si rende necessario integrare il contraddittorio mediante pubblici proclami, per estenderlo a tutti i soggetti aventi diritto al finanziamento secondo la graduatoria formulata, che potrebbero subire una decurtazione di somme dall’inserimento di parte ricorrente nella platea dei beneficiari;

- che, per l’espletamento del predetto incumbente, può essere assegnato il termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;

- che si dovrà quindi provvedere mediante pubblicazione, per la durata di 30 (trenta) giorni, sul sito *web* istituzionale dell’Assessorato Regionale alle Attività Produttive (Dipartimento Attività Produttive) o sul sito dedicato alla procedura di finanziamento interessata, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie di che trattasi; c) indicazione dello stato attuale del procedimento;

- che va stabilito un termine perentorio per il deposito a mezzo PAT della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti, pari a 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla pubblicazione;

- che si richiama l’attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell’art. 49 comma 3 e 35 comma 1 lett. c) Cpa secondo il quale, se l’atto di integrazione del

contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) accoglie la domanda cautelare, e per l'effetto ordina la riammissione della ricorrente nella fase istruttoria ai fini della prosecuzione dell'*iter* procedimentale.

Condanna l'amministrazione regionale resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese della fase cautelare, che liquida complessivamente in € 750,00 per compensi di Avvocato, oltre oneri e accessori di legge.

Autorizza l'integrazione del contraddittorio ai controinteressati secondo le modalità e i termini indicati in narrativa.

Fissa la data di trattazione del merito alla prima udienza pubblica del mese di febbraio 2027, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione, è depositata in forma telematica e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente, Estensore

Bartolo Salone, Primo Referendario

Andrea Illuminati, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

IL SEGRETARIO